

Titolo I. - Denominazione – Sede Legale - Durata - Scopo

Art. 1. Denominazione

Tra gli attuali azionisti e coloro che entreranno in possesso di azioni («Azioni») in futuro esiste una società per azioni («société anonyme») qualificata come società di investimento a capitale variabile («société d'investissement à capital variable») denominata "**Generali Investments SICAV**" (di seguito denominata la «Società»).

Art. 2. Sede Legale

La Società ha sede legale nella città di Lussemburgo nel Gran Ducato del Lussemburgo. La Società potrà istituire filiali, consociate o altri uffici sia nel Gran Ducato del Lussemburgo che all'estero (tranne che negli Stati Uniti d'America e nei territori o possedimenti statunitensi) mediante un'apposita delibera del proprio consiglio di amministrazione.

Qualora il consiglio di amministrazione stabilisca che si sono verificati o stanno per verificarsi eventi politici o militari straordinari che interferirebbero con le normali attività della Società presso la sede legale della stessa o con le comunicazioni* tra la sede legale ed eventuali persone all'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero fino alla completa cessazione degli eventi straordinari di cui sopra. Tali misure provvisorie non incideranno in alcun modo sulla nazionalità della Società la quale, nonostante il suo temporaneo trasferimento di sede, rimarrà comunque una società di capitali lussemburghese.

Art. 3. Durata

La Società avrà durata illimitata.

Art. 4. Scopo

Scopo esclusivo della Società è quello di investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari o altre attività consentite dalla legge ai fini di ripartire i rischi di investimento e di distribuire ai propri azionisti i proventi derivanti dalla gestione delle sue attività.

La Società potrà adottare tutte le misure e compiere tutte le operazioni che la stessa riterrà utili ai fini del perseguimento e del raggiungimento del proprio scopo sociale nella misura massima consentita dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivi così come successivamente modificata ("Legge del 2002").

Titolo II. | Capitale sociale - Azioni – Valore Patrimoniale Netto

Art. 5. Capitale sociale – Classi di Azioni - Comparti

Il capitale sociale della Società sarà costituito da Azioni interamente liberate senza alcun valore nominale e sarà in qualsiasi momento pari al totale delle attività nette della Società in conformità all'Articolo 11 del presente statuto. Il capitale sociale dovrà raggiungere l'importo di un milione duecentocinquanta mila Euro (1.250.000,- EURO) entro i primi sei mesi dalla costituzione della Società e successivamente non potrà mai essere inferiore a tale importo.

Il capitale iniziale è fissato a trentunmila Euro (EURO 31.000,-) e sarà rappresentato da trecentodieci (310) Azioni di classe A di GENERALI ASSET MANAGERS SICAV – Comparto Italian Equities senza alcun valore nominale interamente liberate.

Il consiglio di amministrazione potrà emettere in qualsiasi momento Azioni di classi diverse che potranno differenziarsi, tra gli altri, per struttura delle commissioni, requisiti minimi d'investimento, tipo di investitori target e politica di distribuzione.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire che un complesso di attività costituisca un Comparto (il "Comparto"), ovvero un "compartiment" secondo la definizione data all'Articolo 133 della Legge del 2002, per ogni singola classe di Azioni o per due o più classi di Azioni descritte nel prospetto informativo della

Società. Ognuno di questi complessi di attività verrà investito a beneficio esclusivo del rispettivo Comparto. Il consiglio di amministrazione attribuirà a ciascun Comparto un obiettivo e una politica d'investimento specifici, nonché una specifica denominazione.

La Società verrà considerata come una persona giuridica unica. Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2093 del codice civile lussemburghese, le attività di un determinato Comparto risponderanno soltanto dei debiti, degli impegni e degli obblighi relativi a quello stesso Comparto. Per quanto riguarda le relazioni con gli azionisti, ogni Comparto verrà trattato come un'entità separata e distinta.

A fini di consolidamento, la valuta base della Società è l'Euro.

Il capitale sociale della Società potrà essere aumentato o diminuito a seguito dell'emissione da parte della Società di nuove Azioni interamente liberate o del riacquisto da parte della Società di Azioni già esistenti dai propri azionisti.

Art. 6. Tipo di Azioni

(1) Il consiglio di amministrazione stabilirà se la Società emetterà Azioni nominative e/o al portatore. Qualora debbano essere emessi dei certificati azionari al portatore, tali certificati verranno emessi nei tagli specificatamente prescritti dal consiglio di amministrazione.

Tutte le Azioni nominative della Società dalla stessa emesse dovranno essere registrate nel registro degli azionisti che dovrà essere tenuto dalla Società o da una o più persone a tal fine appositamente designate dalla Società. Tale registro dovrà contenere l'indicazione del nome di ciascun possessore di Azioni nominali, l'indicazione della sua residenza o domicilio eletto così come comunicato alla Società, nonché il numero di Azioni nominative detenute e l'importo pagato per ogni singola Azione.

L'iscrizione del nome di un azionista nel registro degli azionisti evidenzia il diritto di proprietà di tale azionista sulle Azioni nominative dallo stesso detenute. La Società deciderà se agli azionisti verrà consegnato un certificato che attesti la loro iscrizione nel registro degli azionisti o se gli stessi riceveranno conferma scritta della loro partecipazione.

Qualora vengano emesse Azioni al portatore, le Azioni nominative potranno essere convertite in Azioni al portatore e le Azioni al portatore potranno essere convertite in Azioni nominative su richiesta del loro detentore. La conversione di Azioni nominative in Azioni al portatore verrà effettuata mediante la cancellazione degli eventuali certificati azionari nominativi, una dichiarazione che il cessionario non è una Persona Vietata, l'emissione di uno o più certificati azionari al portatore sostitutivi e una registrazione nel registro degli azionisti che attesti la cancellazione effettuata. La conversione di Azioni al portatore in Azioni nominative verrà effettuata mediante la cancellazione dei relativi certificati azionari al portatore e, qualora applicabile, l'emissione di un certificato azionario nominativo sostitutivo accompagnata da una registrazione nel registro degli azionisti che attesti tale emissione. A discrezione del consiglio di amministrazione, i costi relativi ad una qualsiasi delle conversioni di cui sopra potranno essere addebitati all'azionista che l'ha richiesta.

Prima dell'emissione di Azioni al portatore, nonché prima della conversione di eventuali Azioni nominative in Azioni al portatore, la Società potrà richiedere debite garanzie ritenute soddisfacenti dal consiglio di amministrazione del fatto che l'emissione o la conversione in questione non porti al possesso di tali Azioni da parte di una «Persona Vietata».

I certificati azionari al portatore dovranno essere controfirmati da due amministratori. Tali firme potranno essere fatte a mano, stampate o essere dei facsimili. Una di tali firme potrà essere inoltre apposta da una persona a tal fine debitamente autorizzata dal consiglio di amministrazione. In tal caso, tale firma dovrà essere fatta a mano. La Società potrà emettere dei certificati azionari temporanei nella forma che il consiglio di amministrazione eventualmente stabilirà.

(2) Qualora vengano emesse Azioni al portatore, la cessione delle Azioni al portatore dovrà essere effettuata mediante la consegna dei relativi certificati azionari.

La cessione di Azioni nominative dovrà essere effettuata (i) qualora siano stati emessi dei certificati azionari, al momento della consegna alla Società del certificato o dei certificati rappresentanti tali Azioni insieme ad altri strumenti di cessione ritenuti soddisfacenti dalla Società e (ii) qualora non sia stato emesso alcun certificato azionario, mediante una dichiarazione di cessione scritta da iscriversi nel registro degli azionisti, debitamente datata e firmata dal cedente e dal cessionario o dai soggetti che detengono debito mandato per agire in tal senso. Tutte le cessioni di Azioni nominative dovranno essere iscritte nel registro degli azionisti. Tale iscrizione dovrà essere controfirmata da uno degli amministratori o funzionari della Società o dall'una o l'altra delle persone a tal fine debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione.

(3) Gli azionisti aventi diritto a ricevere Azioni nominative dovranno fornire alla Società un indirizzo a cui inviare tutte le eventuali notifiche e comunicazioni. Anche tale indirizzo verrà riportato nel registro degli azionisti.

Qualora un azionista non fornisca un indirizzo, la Società potrà consentire che venga riportata nel registro degli azionisti una nota che lo attesti e, fintanto che l'azionista in questione non fornirà alla Società un altro indirizzo, verrà considerato che l'indirizzo dell'azionista sia presso la sede legale della Società o presso l'eventuale altro indirizzo a tal fine specificatamente riportato dalla Società. Un azionista potrà modificare in qualsiasi momento il proprio indirizzo riportato nel registro degli azionisti mediante apposita notifica scritta alla Società da inviarsi alla sede legale della stessa o all'eventuale altro indirizzo specificato dalla Società.

(4) Qualora un azionista possa dimostrare in maniera ritenuta soddisfacente dalla Società che il suo certificato azionario è stato smarrito, danneggiato o distrutto, su richiesta di tale azionista potrà essere emessa una copia del certificato azionario in questione alle condizioni e con le debite garanzie eventualmente stabilite dalla Società, ivi compresa, tra gli altri, l'emissione di un'obbligazione da parte di una compagnia assicurativa. Al momento dell'emissione del nuovo certificato azionario su cui andrà riportato che si tratta di una copia, il certificato azionario originale in sostituzione del quale è stato emesso quello nuovo diventerà nullo.

I certificati azionari danneggiati potranno essere cancellati dalla Società e sostituiti con certificati nuovi.

La Società potrà, a sua discrezione, addebitare all'azionista in questione i costi relativi all'emissione di una copia del suo certificato azionario o di un nuovo certificato azionario, nonché tutte le spese ragionevoli sostenute dalla Società in relazione all'emissione e alla registrazione a tal fine necessarie o in relazione alla cancellazione del certificato azionario originale.

(5) Qualora una o più Azioni siano di proprietà comune di più persone o qualora la proprietà di tali Azioni sia oggetto di controversia, tutte le persone che rivendicano un diritto su tali Azioni eserciteranno i propri diritti relativi a tali Azioni in solido a meno che non nominino una o più persone a rappresentare tali Azioni nei confronti della Società.

(6) La Società potrà decidere di emettere Azioni frazionali. Tali Azioni non avranno diritto di voto ma avranno diritto a partecipare, in misura proporzionale, alle attività nette attribuibili alla classe di Azioni pertinente. Nel caso di Azioni al portatore, verranno emessi unicamente certificati che attestino Azioni intere, ovvero azioni non frazionali.

Art. 7. Emissione di Azioni

Il consiglio d'amministrazione sarà autorizzato, senza alcuna limitazione, ad emettere in qualsiasi momento un numero illimitato di Azioni interamente liberate senza riservare agli attuali azionisti alcun diritto di prelazione sulla sottoscrizione delle Azioni da emettersi.

Ogni qualvolta la Società offra delle Azioni da sottoscrivere, il prezzo per Azione a cui tali Azioni verranno offerte sarà pari al valore patrimoniale netto per Azione della relativa classe di azioni, così come calcolato in conformità all'Articolo 11 del presente documento, alla Data di Valutazione (definita all'Articolo 12 del presente documento) così come stabilita in conformità alla politica eventualmente decisa di volta in volta dal consiglio di amministrazione. Tale prezzo potrà essere aumentato di un importo percentuale stimato dei costi e delle spese che la Società sarà chiamata a sostenere al momento di investire i proventi derivanti da tale emissione, nonché delle commissioni di vendita applicabili, così come deliberato di volta in volta dal consiglio di amministrazione. Il prezzo così determinato dovrà essere pagato entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione in questione.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare ad uno qualsiasi dei propri amministratori, dirigenti o funzionari o ad un altro agente debitamente autorizzato il potere di accettare sottoscrizioni, di ricevere il pagamento del prezzo stabilito per le nuove Azioni da emettersi e di consegnare le nuove Azioni emesse.

La Società potrà accettare di emettere Azioni come corrispettivo di un contributo in natura sotto forma di titoli in conformità alle condizioni stabilite dalla legge lussemburghese, ed in particolare per ciò che concerne l'obbligo di consegnare un rapporto di valutazione stilato da un auditor («réviseur d'entreprises agréé»).

La Società potrà rifiutare, in tutto o in parte, una sottoscrizione e gli Amministratori potranno, a loro completa discrezione e senza alcuna responsabilità o obbligo di notifica alcuno, interrompere in qualsiasi momento l'emissione e la vendita delle Azioni di una qualsiasi Classe di uno o più Comparti.

Qualora il consiglio di amministrazione stabilisca che l'accettazione di una sottoscrizione di Azioni di un qualsiasi Comparto rappresentante più del 10% delle attività nette di quel Comparto andrebbe a danno degli attuali azionisti della Società, il consiglio di amministrazione potrà posticipare l'accettazione di tale sottoscrizione e potrà richiedere all'azionista entrante, previa consultazione dello stesso, di scaglionare la sottoscrizione dallo stesso proposta lungo un arco di tempo concordato.

Art. 8. Rimborso di Azioni

Ogni azionista potrà richiedere il rimborso da parte della Società di tutte o parte delle proprie Azioni alle condizioni e in base alle procedure specificate dal consiglio di amministrazione nei documenti di vendita relativi alle Azioni entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Il prezzo di rimborso per azione dovrà essere pagato entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione che non potrà comunque superare i cinque giorni lavorativi successivi alla Data di Valutazione in questione, così come stabilito in conformità alla politica eventualmente decisa di volta in volta dal consiglio di amministrazione, a condizione tuttavia che la Società abbia ricevuto gli eventuali

certificati azionari e i documenti relativi alla cessione così come previsto dall'Articolo 12 del presente statuto.

Il prezzo di rimborso sarà pari al valore patrimoniale netto per Azione della relativa classe, così come stabilito in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 11 del presente statuto, al netto delle eventuali spese e commissioni calcolate al tasso specificato nei documenti di vendita relativi alle Azioni. Il prezzo di rimborso potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più prossima della valuta stabilita dal consiglio di amministrazione.

Qualora una richiesta di rimborso farebbe sì che il numero o il valore patrimoniale netto totale delle Azioni detenute da un azionista in una qualsiasi classe di Azioni scendesse al di sotto del numero o del valore stabilito dal consiglio di amministrazione, la Società potrà decidere che tale richiesta vada trattata come una richiesta di rimborso di tutte le Azioni di quella classe detenute dall'azionista.

Inoltre, qualora ad una qualsiasi data specifica le richieste di rimborso in conformità al presente Articolo e le richieste di conversione in conformità all'Articolo 9 del presente statuto superino un determinato livello stabilito dal consiglio di amministrazione relativamente al numero di Azioni emesse di una determinata classe o di un determinato Comparto, il consiglio di amministrazione potrà decidere che tutte o parte delle richieste di rimborso o di conversione vengano posticipate di un certo periodo di tempo secondo le modalità che il consiglio riterrà più opportune per salvaguardare al meglio gli interessi della Società. Alla prima Data di Valutazione successiva a tale periodo, tali richieste di rimborso e di conversione verranno soddisfatte in maniera prioritaria rispetto alle richieste presentate più tardi.

Qualora specificatamente stabilito dal consiglio di amministrazione, la Società avrà il diritto di effettuare il pagamento del prezzo di rimborso ad un qualsiasi azionista in contanti mediante l'assegnazione a tale azionista di alcuni investimenti dal complesso di attività creato in relazione alla classe o alle classi di Azioni in questione aventi, alla Data di Valutazione a cui il prezzo di rimborso viene calcolato, un valore pari (calcolato secondo il metodo descritto all'Articolo 11) al valore delle Azioni da rimborsare. La natura e la tipologia delle attività da cedere in tal caso verranno stabilite secondo un metodo equo e ragionevole senza pregiudicare gli interessi degli altri detentori di Azioni della classe o delle classi di Azioni in questione. I costi relativi a tali cessioni saranno a carico del cessionario.

Tutte le Azioni rimborsate verranno cancellate.

Art. 9. Conversione di Azioni

Ogni azionista avrà il diritto di richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie Azioni di una determinata Classe a condizione che il consiglio di amministrazione possa (i) stabilire delle restrizioni, dei termini e delle condizioni relativamente al diritto e alla frequenza delle conversioni tra determinati tipi di Azioni e (ii) assoggettare tali conversioni al pagamento delle eventuali spese e commissioni stabilite dal consiglio stesso.

Il prezzo di conversione delle Azioni verrà calcolato facendo riferimento al rispettivo valore patrimoniale netto delle due classi di Azioni in questione calcolato alla Data di Valutazione.

Qualora una richiesta di conversione farebbe sì che il numero o il valore patrimoniale netto totale delle Azioni detenute da un azionista in una qualsiasi classe di Azioni scendesse al di sotto del numero o del valore stabilito dal consiglio di amministrazione, la Società potrà decidere che tale richiesta vada trattata come una richiesta di conversione di tutte le Azioni di quella classe detenute dall'azionista.

Le Azioni convertite in Azioni di un altro Comparto verranno cancellate.

Art. 10. Restrizioni sulla Proprietà delle Azioni

La Società potrà limitare o impedire la proprietà di Azioni della Società da

parte di determinate aziende o persone fisiche o giuridiche qualora la Società ritenga che tale partecipazione potrebbe andare a danno della Società oppure qualora ciò potesse determinare la violazione di una qualsiasi legge o regolamento in vigore in Lussemburgo o in qualsiasi altro paese oppure qualora ciò potesse comportare l'esposizione della Società a svantaggi fiscali o altri svantaggi di natura finanziaria a cui altrimenti non sarebbe stata soggetta (tali aziende o persone fisiche o giuridiche da stabilirsi ad opera del consiglio di amministrazione verranno qui denominate «Persone Vietate»).

A tal fine la Società potrà:

- (A) rifiutarsi di emettere Azioni e rifiutarsi di registrare qualsiasi cessione di azioni qualora essa ritenga che tale registrazione o cessione porterebbe o potrebbe portare alla proprietà legale di tali Azioni o all'usufrutto sulle stesse da parte di una Persona Vietata;
- (B) richiedere in qualsiasi momento ad una qualsiasi persona il cui nome risulti iscritto nel registro degli azionisti o ad una qualsiasi persona che stia cercando di registrare una cessione di Azioni nel registro degli azionisti di fornire alla Società tutte le informazioni, accompagnate da una dichiarazione giurata, che la stessa riterrà necessarie ai fini di stabilire se a godere dell'usufrutto sulle Azioni di tale azionista sia una Persona Vietata o meno o se tale registrazione o desiderio porterebbe al godimento dell'usufrutto su tali Azioni da parte di una Persona Vietata;
- (C) rifiutarsi di accettare il voto di una qualsiasi Persona Vietata ad una qualsiasi assemblea degli azionisti della Società;
- (D) qualora alla Società sembri che una qualsiasi Persona Vietata sia, o da sola o insieme ad altre persone, il beneficiario delle Azioni, la Società potrà ordinare all'azionista in questione di vendere le sue Azioni e di fornire alla Società debite prove di tale vendita entro trenta (30) giorni dalla relativa notifica. Qualora tale azionista non si attenga all'ordine ricevuto, la Società potrà rimborsare in maniera coattiva o far sì che vengano rimborsate all'azionista tutte le Azioni dallo stesso detenute nel seguente modo:
 - (1) La Società invierà una seconda notifica («Notifica di Acquisto») all'azionista che detiene tali Azioni o che risulta iscritto nel registro degli azionisti come il proprietario delle Azioni da acquistare specificando le Azioni da acquistare come su menzionato, nonché il modo in cui verrà calcolato il Prezzo di Acquisto e il nome dell'acquirente. Tale notifica potrà essere inviata all'azionista a mezzo lettera raccomandata indirizzata a tale azionista al suo ultimo indirizzo conosciuto o al suo ultimo indirizzo che compare nei registri della Società. Detto azionista sarà quindi tenuto a consegnare immediatamente alla Società il certificato o i certificati azionari rappresentanti le Azioni specificate nella Notifica di Acquisto. Subito dopo la chiusura dell'operazione alla data specificata nella Notifica di Acquisto, tale azionista cesserà di essere il proprietario delle Azioni specificate in tale notifica e, qualora si tratti di Azioni nominative, il suo nome verrà cancellato dal registro degli azionisti, mentre qualora si tratti di Azioni al portatore, ad essere cancellati saranno il certificato o i certificati azionari rappresentanti le Azioni in questione.
 - (2) Il prezzo a cui verrà acquistata ognuna di tali Azioni («Prezzo di Acquisto») sarà pari ad un importo basato sul valore patrimoniale netto per azione della relativa classe di azioni alla Data di Valutazione specificata dal consiglio di amministrazione per il rimborso di Azioni della Società o immediatamente precedente alla data della Notifica di Acquisto o immediatamente successiva alla data di consegna del certificato o dei certificati azionari rappresentanti le Azioni specificate nella Notifica di Acquisto, a seconda di quale dei due valori patrimoniali netti per azione risulti inferiore, così come stabilito in conformità all'Articolo 8 del presente statuto, al netto delle eventuali spese amministrative specificate nella notifica stessa.

- (3) Di regola, il Prezzo di Acquisto verrà pagato all'ex possessore di tali Azioni nella valuta stabilita dal consiglio di amministrazione per il pagamento del prezzo di rimborso delle Azioni della relativa classe e l'importo dovuto verrà depositato dalla Società ai fini del pagamento a favore di tale ex possessore presso una banca con sede in Lussemburgo o altrove (così come specificato nella Notifica di Acquisto) al momento della determinazione finale del Prezzo di Acquisto a seguito della consegna del certificato o dei certificati specificati in tale notifica e delle cedole di dividendo non maturate agli stessi annesse. Una volta ricevuta la Notifica di Acquisto come su menzionato, tale ex possessore non avrà più alcun ulteriore diritto su nessuna di tali Azioni, né potrà avanzare alcuna rivendicazione nei confronti della Società o delle attività della stessa in relazione a ciò tranne che il diritto a ricevere il Prezzo di Acquisto (senza interessi) dalla banca stabilita a seguito dell'effettiva consegna del certificato o dei certificati come su citato. Tutti i fondi esigibili da un qualsiasi azionista ai sensi del presente paragrafo che non verranno riscossi entro un arco di tempo di cinque anni dalla data specificata nella Notifica di Acquisto non potranno più essere successivamente pretesi e verranno nuovamente conferiti al Comparto relativo alla classe o alle classi di Azioni in questione. Il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di adottare, di volta in volta, tutte le misure necessarie per perfezionare tale reversione, nonché di autorizzare l'esecuzione di tale operazione per conto della Società.
- (4) L'esercizio da parte della Società del potere alla stessa attribuito dal presente Articolo non verrà in alcun caso messo in discussione o invalidato sulla base del fatto che le prove attestanti la proprietà delle Azioni da parte di un determinato soggetto erano insufficienti o che la proprietà vera delle Azioni in questione era diversa da quella che era apparsa alla Società alla data di una qualsiasi Notifica di Acquisto a condizione tuttavia che il potere di cui sopra sia stato esercitato dalla Società in buona fede.
- Il termine «Persona Vietata» così come utilizzato nel presente documento non comprenderà né i sottoscrittori di Azioni della Società emesse in relazione alla costituzione della stessa fintanto che tali sottoscrittori detengono tali Azioni né alcun operatore di borsa che acquista Azioni allo scopo di distribuirle in relazione ad un'emissione di Azioni da parte della Società.

Art. 11. Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione

Il valore patrimoniale netto per azione di ciascuna classe di Azioni verrà calcolato nella valuta di riferimento (così come definita nei documenti di vendita relativi alle Azioni) del relativo Comparto. Il valore patrimoniale netto per azione ad una qualsiasi Data di Valutazione verrà calcolato dividendo le attività nette della Società attribuibili a ciascuna classe di Azioni alla Data di Valutazione in questione, che sono pari al valore della quota delle attività meno la quota delle passività attribuibili a quella classe, per il numero di Azioni della relativa classe in circolazione in quel momento in conformità alle regole di valutazione specificate qui di seguito. Il valore patrimoniale netto per azione potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più prossima della relativa valuta di riferimento stabilita dal consiglio di amministrazione.

La valutazione del valore patrimoniale netto delle varie classi di Azioni verrà effettuata nel seguente modo:

Le attività della Società comprenderanno:

- (1) tutte le disponibilità liquide in cassa o presso banche, compresi tutti gli eventuali interessi sulle stesse maturati;
- (2) tutti gli effetti, i titoli pagabili a vista e i crediti (compresi i proventi derivanti dalla vendita di titoli non ancora consegnati);
- (3) tutte le obbligazioni, gli effetti a termine, i certificati di deposito, le azioni, i titoli, le obbligazioni nominative, i diritti di sottoscrizione, le garanzie, le opzioni e gli altri titoli, nonché tutti gli strumenti finanziari e tutte le attività simili possedute o sottoscritte

dalla Società (a condizione che la Società possa apportare delle rettifiche in maniera coerente rispetto al successivo paragrafo (a) relativamente alle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovute alla negoziazione di ex dividendi, ex diritti o procedure simili);

(4) tutti i dividendi in azioni e in contanti e tutte le distribuzioni in contanti esigibili dalla Società nella misura in cui la Società ragionevolmente disponga di debite informazioni in merito;

(5) tutti gli interessi maturati su tutte le attività fruttifere possedute dalla Società tranne che nella misura in cui gli stessi siano già compresi o rispecchiati nella somma capitale di tali attività;

(6) le spese preliminari della Società, compresi i costi di emissione e di distribuzione delle Azioni della Società nella misura in cui le stesse non siano state cancellate;

(7) il valore di liquidazione di tutti i contratti a termine e di tutte le opzioni put o call in cui la Società ha una posizione aperta;

(8) tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, comprese eventuali spese pagate anticipatamente.

Il valore di tali attività verrà determinato come segue:

(i) il valore delle disponibilità liquide in cassa o presso banche, degli effetti, dei titoli pagabili a vista, dei crediti, delle spese prepagate, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati ma non ancora riscossi si riterrà pari al loro intero importo a meno che non sia improbabile che quest'ultimo venga interamente pagato o riscosso, nel qual caso il valore di tali attività verrà calcolato deducendo una quota ritenuta nella fattispecie appropriata al fine di rispecchiare il vero valore delle attività in questione;

(ii) il valore delle attività finanziarie ammesse alla quotazione ufficiale o negoziate su un Mercato Regolamentato (così come definito nel prospetto informativo della Società) o su un qualsiasi altro mercato regolamentato verrà valutato al loro ultimo prezzo disponibile o, qualora dovessero esservi più mercati di questo tipo, sulla base del loro ultimo prezzo disponibile sul mercato principale relativo all'attività in questione;

(iii) qualora le attività non siano ammesse alla quotazione ufficiale o non siano negoziate su un Mercato Regolamentato o su un qualsiasi altro mercato regolamentato o qualora il consiglio di amministrazione ritenga che l'ultimo prezzo disponibile non rispecchi veramente il valore equo di mercato dell'attività in questione, il valore di tale attività verrà definito dal consiglio di amministrazione sulla base dei ricavi di vendita ragionevolmente prevedibili valutati con prudenza e in buona fede dal consiglio di amministrazione stesso;

(iv) il valore di liquidazione dei futures, dei contratti a termine e dei contratti a premio non negoziati su Mercati Regolamentati o su altri mercati regolamentati sarà pari al loro valore di liquidazione netto calcolato, in conformità alle politiche stabilite dal consiglio di amministrazione, facendo riferimento ad una base applicata in maniera coerente a ciascun tipo di contratto. Il valore di liquidazione dei futures, dei contratti a termine o dei contratti a premio negoziati su un Mercato Regolamentato o su altri mercati regolamentati verrà basato sull'ultimo prezzo di liquidazione di tali contratti disponibile sui Mercati Regolamentati e sugli altri mercati regolamentati in cui i futures, i contratti a termine o i contratti a premio in questione vengono negoziati dalla Società a condizione che, qualora un future, un contratto a termine o un contratto a premio non possa essere liquidato il giorno relativamente a cui le attività nette vengono valutate, la base per la determinazione del valore di liquidazione di tale contratto corrisponderà al valore che il consiglio di amministrazione eventualmente riterrà equo e ragionevole;

(v) il valore patrimoniale netto per azione di un qualsiasi Comparto della Società potrà essere determinato utilizzando un metodo del costo ammortizzato per tutti gli investimenti aventi una data di scadenza a breve termine certa. Ciò comporta la valutazione di un investimento al suo costo storico e la successiva ipotesi di un ammortamento costante fino alla scadenza di tutti gli eventuali sconti o premi indipendentemente dall'impatto dei tassi di interesse fluttuanti sul valore di mercato di tale investimento. Se, da un lato, questo metodo fornisce una valutazione certa, dall'altro, può determinare dei periodi durante i quali il valore determinato applicando tale metodo è superiore o inferiore al prezzo che tale Comparto riscuoterebbe se vendesse l'investimento. Il consiglio di amministrazione valuterà costantemente tale metodo di valutazione e, se necessario, raccomanderà delle modifiche per garantire che gli investimenti del Comparto in questione vengano valutati al loro valore equo così come stabilito in buona fede dal consiglio di amministrazione. Qualora il consiglio di amministrazione ritenga che una deroga al principio del costo ammortizzato per azione possa causare una diluizione materiale o altri effetti ingiusti nei confronti degli azionisti, il consiglio di amministrazione adotterà tutte le eventuali misure correttive dallo stesso ritenute appropriate per eliminare o ridurre, nella misura ragionevolmente praticabile, tale diluizione o tali risultati ingiusti.

In linea di principio, il relativo Comparto manterrà nel suo portafoglio gli investimenti valutati applicando il metodo del costo ammortizzato fino alla loro data di scadenza.

(vi) gli swap su tassi di interesse verranno valutati al loro valore di mercato stabilito facendo riferimento alla curva dei tassi di interesse applicabile. Gli swap su indici e strumenti finanziari verranno valutati al loro valore di mercato stabilito facendo riferimento all'indice o allo strumento finanziario applicabile. La valutazione del contratto di swap su un indice o strumento finanziario si baserà sul valore di mercato di tale operazione swap così come stabilito in buona fede in conformità alle procedure decise dal consiglio di amministrazione.

(vii) tutte le altre attività verranno valutate al loro valore equo di mercato così come stabilito in buona fede in conformità alle procedure decise dal consiglio di amministrazione;

(viii) il consiglio di amministrazione potrà consentire, a sua discrezione, l'utilizzo di altri metodi di valutazione qualora ritenga che tale valutazione rispecchierebbe meglio il valore equo di una qualsiasi attività della Società.

Le passività della Società comprenderanno: -

(1) tutti i prestiti, i debiti e gli effetti passivi;

(2) tutti gli interessi maturati sui prestiti contratti dalla Società (comprese tutte le commissioni maturate relativamente agli impegni inerenti tali prestiti);

(3) tutte le spese amministrative maturate o dovute (comprese la commissione totale e tutte le eventuali altre commissioni di terzi);

(4) tutte le passività note presenti e future, comprese tutte le obbligazioni contrattuali maturate relativamente al pagamento di capitali o a immobili, incluso l'importo di tutti gli eventuali dividendi non pagati dichiarati dalla Società;

(5) un fondo appropriato per imposte future basato sul capitale e sui redditi alla Data di Valutazione in questione, così come stabilito di volta in volta dalla Società, nonché tutte le eventuali altre riserve autorizzate e approvate dal consiglio di amministrazione;

(6) tutte le altre passività della Società di qualsiasi tipo e natura ad eccezione delle passività rappresentate da Azioni della Società. Nel determinare l'importo di tali passività, la Società terrà conto di tutte le spese dovute e di tutti i costi dalla stessa sostenuti, comprese la Commissione totale, le commissioni dovute agli amministratori della Società (comprese tutte le spese vive ragionevoli), agli eventuali consulenti per gli investimenti, ai gestori o subgestori, ai contabili, alla banca depositaria, all'agente amministrativo, agli agenti societari, agli agenti domiciliatari, agli agenti addetti ai pagamenti, ai conservatori del registro, agli agenti addetti ai trasferimenti, ai rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, ai Distributori, ai fiduciari, alle banche corrispondenti e a tutti

gli altri agenti al servizio della Società, le commissioni per i servizi legali e di revisione contabile, i costi di eventuali quotazioni proposte e i costi di mantenimento di tali quotazioni, le spese per la promozione, stampa, presentazione e pubblicazione (comprese le spese di pubblicità e marketing ragionevoli e i costi di preparazione, traduzione e stampa in lingue diverse) di prospetti, addenda, memorandum esplicativi, dichiarazioni di registrazione, rapporti annuali e semestrali, tutte le imposte sulle attività e sui redditi della Società (ed in particolare la "taxe d'abonnement", ovvero un'imposta di bollo lussemburghese, e tutte le altre imposte di bollo dovute), i diritti di registrazione e tutte le altre spese dovute ad autorità governative e di vigilanza in qualsiasi giurisdizione rilevante, i costi di assicurazione, i costi per le misure straordinarie implementate negli interessi degli azionisti (compresi in particolare, tra gli altri, i costi relativi alla consulenza di esperti e alla gestione dei procedimenti legali) e tutte le altre spese operative, compresi i costi per l'acquisto e la vendita di attività, le spese e i costi di transazione ordinari applicati dalle banche depositarie o dai loro agenti (compresi i pagamenti e i ricavi esenti e tutte le spese vive ragionevoli, ovvero imposte di bollo, costi di registrazione, commissioni per emissioni gratuite, costi di trasporto speciali, ecc.), commissioni di intermediazione ordinarie e commissioni applicate da banche e intermediari per operazioni in titoli e altre operazioni simili, interessi passivi, spese postali e spese di telefono, fax e telex. La Società potrà calcolare le spese amministrative e le altre spese di natura regolare o ricorrente facendo ricorso ad una stima anticipata di tali spese nell'arco di un anno o di un altro periodo di tempo e potrà ripartire la cifra così stimata in parti uguali nell'arco del periodo di tempo considerato.

Le attività nette della Società saranno in qualsiasi momento pari al totale delle attività nette dei vari Comparti.

Nel determinare il Valore Patrimoniale Netto per Azione, le entrate e le uscite verranno considerate come se maturassero su base giornaliera.

Il valore delle attività e delle passività non espresse nella valuta di riferimento di un Comparto verranno convertite nella valuta di riferimento di quel Comparto al tasso di cambio stabilito in buona fede dal consiglio di amministrazione alla relativa Data di Valutazione oppure stabilito in conformità alle procedure decise dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà consentire, a sua discrezione, l'utilizzo di altri metodi di valutazione qualora ritenga che tale valutazione rispecchierebbe meglio il valore equo di una qualsiasi attività della Società.

Le attività verranno ripartite come segue:

Il consiglio di amministrazione stabilirà un Comparto relativamente a ciascuna classe di Azioni e potrà altresì stabilire un Comparto relativamente a due o più classi di Azioni nel seguente modo:

(1) Qualora più classi di Azioni si riferiscano ad un unico Comparto, le attività attribuibili a tali classi verranno investite insieme in conformità alla politica di investimento specifica del relativo Comparto a condizione tuttavia che, nell'ambito di un Comparto, il consiglio di amministrazione abbia la facoltà di definire delle classi di Azioni in modo tale da rispettare (i) una politica di distribuzione specifica come, ad esempio, l'autorizzazione o il divieto ad effettuare distribuzioni e/o (ii) una struttura specifica relativamente ai costi di vendita e di rimborso e/o (iii) una struttura specifica relativamente ai canoni di gestione o di consulenza e/o (iv) una specifica assegnazione delle distribuzioni, dei servizi agli azionisti o di altre commissioni e/o (v) la valuta o l'unità monetaria in cui la classe può essere quotata sulla base del tasso di cambio tra tale valuta o unità monetaria e la valuta di riferimento del relativo Comparto e/o (vi) l'uso di tecniche di copertura diverse al fine di proteggere, nella valuta di riferimento del relativo Comparto, le attività e i proventi quotati nella valuta della relativa classe di Azioni dai movimenti a lungo termine della loro valuta di quotazione e/o (vii) tutti gli altri aspetti eventualmente stabiliti di volta in volta dal consiglio di amministrazione in conformità alle leggi applicabili;

(2) I proventi da riscuotersi derivanti dall'emissione di Azioni di una determinata classe verranno attribuiti nei registri della Società al Comparto corrispondente a quella determinata classe di Azioni a condizione che, qualora vi siano più classi di Azioni in circolazione relativamente a quel Comparto, il relativo importo vada ad incrementare la quota di attività nette di tale Comparto attribuibile alla classe di Azioni da emettersi;

(3) Le attività e le passività, nonché le entrate e le uscite relative a un Comparto saranno attribuibili alla classe o alle classi di Azioni corrispondenti a tale Comparto;

(4) Qualora una qualsiasi attività sia derivata da un'altra attività, tale attività derivata sarà attribuibile nei registri della Società alla stessa classe o alle stesse classi di Azioni relative alle attività da cui è stata derivata e, ad ogni rivalutazione di un'attività, l'aumento o la diminuzione di valore risultante verrà applicata alla relativa classe o alle relative classi di Azioni;

(5) Qualora la Società contragga un debito relativo ad una qualsiasi attività di una o più classi particolari di Azioni nell'ambito di un Comparto o ad una qualsiasi misura adottata in relazione ad un'attività di una o più classi particolari di Azioni nell'ambito di un Comparto, tale debito verrà attribuito alla relativa classe o alle relative classi di Azioni;

(6) Nel caso in cui una qualsiasi attività o passività della Società non possa essere ritenuta attribuibile ad una particolare classe di Azioni, tale attività o passività verrà attribuita a tutte le classi di Azioni in misura proporzionale al loro valore patrimoniale netto o in qualsiasi altro modo stabilito in buona fede dal consiglio di amministrazione a condizione che (i) qualora per conto di vari Comparti le attività vengano tenute su un unico conto e/o vengano cogestite come un complesso di attività separato da un agente del consiglio di amministrazione, il rispettivo diritto di ciascuna classe di Azioni corrisponderà alla quota proporzionale risultante dal conferimento della relativa classe di Azioni al conto o al complesso di attività in questione e (ii) tale diritto varierà a seconda dei conferimenti e dei prelievi effettuati per il conto della classe di Azioni, così come descritto nei documenti di vendita relativi alle Azioni della Società, ed infine, (iii) salvo diversamente concordato con i creditori, tutte le passività saranno interamente vincolanti in capo alla Società nel suo complesso indipendentemente dalla classe di Azioni a cui le stesse sono attribuibili;

(7) Al momento del pagamento di distribuzioni ai detentori di una qualsiasi classe di Azioni, il valore patrimoniale netto di tale classe di Azioni verrà decurtato dell'importo corrispondente a tali distribuzioni.

Tutte le delibere e le norme di valutazione verranno rispettivamente adottate e interpretate in conformità ai principi contabili generalmente accettati.

In assenza di mala fede, grave negligenza o errore evidente, ogni decisione relativa al calcolo del valore patrimoniale netto presa dal consiglio di amministrazione o da una qualsiasi banca, società o altra organizzazione eventualmente incaricata dal consiglio di amministrazione di calcolare il valore patrimoniale netto sarà definitiva e vincolante sia in capo alla Società che in capo agli azionisti presenti, passati e futuri.

Ai fini del presente articolo:

Le Azioni della Società da rimborsarsi ai sensi dell'Articolo 8 del presente statuto verranno considerate come esistenti e tenute in conto fino al momento immediatamente successivo al termine specificato dal consiglio di amministrazione alla Data di Valutazione a cui tale valutazione viene effettuata e, a decorrere da tale momento e fintanto che non viene pagato dalla Società, il relativo prezzo verrà considerato come una passività della Società;

(1) Le Azioni da emettersi dalla Società verranno considerate in fase di emissione a partire dal termine specificato dal consiglio di amministrazione alla Data di Valutazione a cui tale valutazione viene effettuata e, a decorrere da tale termine e fintanto che non vengono ricevute dalla Società, il relativo prezzo verrà considerato come un credito della Società;

(2) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e le altre attività espressi in valute diverse dalla valuta di riferimento del relativo Comparto verranno valutati dopo aver tenuto conto del tasso o dei tassi di cambio in vigore sul mercato alla data e all'ora di determinazione del valore patrimoniale netto delle Azioni e

(4) qualora ad una qualsiasi Data di Valutazione la Società si sia impegnata per contratto a:

acquistare una qualsiasi attività, il valore del corrispettivo da pagarsi per tale attività verrà iscritto come una passività della Società e il valore dell'attività da acquistare verrà iscritto come un'attività della Società;

vendere una qualsiasi attività, il valore del corrispettivo da ricevere per tale attività verrà iscritto come un'attività della Società e l'attività da cedere non verrà inclusa nelle attività della Società;

a condizione tuttavia che, qualora il valore esatto o l'esatta natura di tale corrispettivo o attività non siano noti alla Data di Valutazione in questione, il valore di tale corrispettivo o attività verrà stimato dalla Società.

Art. 12. Frequenza e Sospensione Temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione e dell'Emissione. Rimborso e Conversione di Azioni

In relazione ad ogni singola classe di Azioni, il valore patrimoniale netto per azione e il prezzo di emissione, rimborso e conversione di Azioni verrà calcolato di volta in volta dalla Società o da un agente a tal fine specificatamente incaricato dalla Società almeno due volte al mese alla frequenza stabilita dal consiglio di amministrazione e specificata nei documenti di vendita relativi alle Azioni. Tale data o momento di calcolo viene denominato nel presente documento «Data di Valutazione».

La Società potrà sospendere la determinazione del valore patrimoniale netto per azione di una qualsiasi classe particolare, nonché l'emissione e il rimborso ai propri azionisti delle sue Azioni e la conversione da e in Azioni di una qualsiasi classe:

(1) durante un qualsiasi periodo in cui una qualsiasi delle borse principali o uno qualsiasi degli altri mercati su cui viene quotata o negoziata una quota considerevole degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto è chiuso per motivi diversi dalle ferie consuete o durante un qualsiasi periodo in cui le contrattazioni su tale borsa o mercato sono limitate o sospese a condizione che tale restrizione o interruzione incida sulla valutazione degli investimenti della Società attribuibili al Comparto in questione ivi quotato;

(2) durante l'esistenza di una qualsiasi situazione ritenuta dagli Amministratori un'emergenza in conseguenza della quale la cessione o la valutazione delle attività in possesso della Società attribuibili al Comparto in questione non sarebbe possibile;

(3) durante qualsiasi periodo di guasto dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore di uno qualsiasi degli investimenti di tale Comparto o il prezzo o il valore corrente su una qualsiasi borsa o altro mercato relativamente alle attività attribuibili al Comparto in questione;

(4) durante qualsiasi periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare fondi ai fini di effettuare i pagamenti dovuti per il rimborso delle Azioni di tale Comparto o durante qualsiasi periodo in cui gli Amministratori ritengano che un qualsiasi trasferimento di fondi necessario per la realizzazione o acquisizione di investimenti o pagamenti dovuti per il rimborso delle Azioni non possa essere effettuato ai normali tassi di cambio;

(5) quando, per qualsiasi altra ragione, i prezzi di eventuali investimenti in possesso della Società attribuibili al Comparto in questione non possano essere immediatamente o accuratamente stabiliti; o

(6) al momento della pubblicazione di un avviso di convocazione di un'assemblea generale degli azionisti ai fini della liquidazione della Società.

La sospensione di un Comparto non inciderà in alcun modo sulla determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione o sull'emissione, sul rimborso o sulla conversione di Azioni di qualsiasi altro Comparto che non risulta sospeso.

Qualsiasi richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione sarà irrevocabile tranne che nel caso di una sospensione della determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione.

La notifica relativa all'inizio e al termine di un qualsiasi periodo di sospensione verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese e su tutti gli altri eventuali giornali selezionati dagli Amministratori, nonché sulle pubblicazioni ufficiali specificate per i rispettivi paesi in cui le Azioni della Società vengono vendute. L'autorità di regolamentazione lussemburghese e le altre autorità rilevanti di tutti gli stati membri dell'Unione Europea in cui le Azioni della Società vengono commercializzate verranno debitamente informate di tutte le eventuali sospensioni.

Un'apposita notifica verrà altresì inviata a tutti i sottoscrittori o a tutti gli azionisti, quale che sia il caso, che hanno fatto richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione delle Azioni dei Comparti in questione.

Titolo III, - Amministrazione e Supervisione

Art. 13. Amministratori

La gestione della Società è affidata a un Consiglio d'amministrazione composto di non meno di tre membri, che non devono necessariamente essere Azionisti della Società. La durata dell'incarico per cui sono eletti non sarà superiore ai sei anni. Gli Amministratori sono eletti dagli Azionisti in occasione dell'Assemblea generale degli Azionisti; questa determina inoltre il numero di Amministratori, il loro compenso e la durata del mandato.

Gli Amministratori sono eletti dalla maggioranza dei voti delle Azioni presenti o rappresentate.

Un Amministratore può essere rimosso dalla carica con o senza indicazione del motivo o essere sostituito in qualsiasi momento su delibera dell'Assemblea generale. Qualora un seggio del Consiglio di Amministrazione risulti vacante, i rimanenti Amministratori possono riunirsi e nominare tramite voto di maggioranza un Amministratore che occupi il posto vacante fino alla successiva Assemblea degli Azionisti.

Art. 14. Riunioni del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione nomina fra i suoi componenti un Presidente e uno o più Vicepresidenti. Il Consiglio d'amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio, con il compito di redigere e tenere i verbali del Consiglio d'amministrazione e delle Assemblee degli Azionisti. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di due Amministratori, nella sede indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il Presidente presiede le Assemblee degli azionisti e i Consigli d'amministrazione. In sua assenza, gli Azionisti o i membri del Consiglio decidono, mediante votazione a maggioranza, che un altro Amministratore o, per l'assemblea degli Azionisti, una qualunque altra persona, assuma la Presidenza di tali assemblee.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più funzionari, incluso un direttore generale e uno o più vicedirettori generali nonché qualunque altro funzionario che la Società ritenga necessario per la conduzione e l'amministrazione della Società stessa. Tali nomine possono essere revocate in qualsiasi momento dal Consiglio d'amministrazione. I funzionari non devono essere necessariamente Amministratori o Azionisti della Società. Salvo contrarie disposizioni del presente Statuto, i funzionari hanno i diritti e doveri loro conferiti dal Consiglio d'amministrazione.

Le riunioni del Consiglio d'amministrazione devono essere comunicate a tutti gli Amministratori mediante avviso scritto almeno ventiquattro ore prima della data stabilita per la riunione, salvo situazioni di emergenza, la cui natura dovrà essere specificata nell'avviso di convocazione. Al tale avviso si può rinunciare previa autorizzazione scritta, pervenuta per telegramma, telex, telefax o qualunque altro mezzo di trasmissione simile. Non è necessario un avviso specifico per assemblee tenute in orari e luoghi fissati in una deliberazione adottata dal Consiglio d'amministrazione.

Gli Amministratori hanno facoltà di agire in qualsiasi assemblea nominando per lettera, telegramma, telex o telefax o qualunque altro mezzo di trasmissione simile un altro Amministratore come proprio rappresentante. Ogni Amministratore può rappresentare uno o più colleghi.

Gli Amministratori possono partecipare alle riunioni del Consiglio d'amministrazione mediante teleconferenza, videoconferenza o mezzi di comunicazione simili, a condizione che i partecipanti riescano a sentirsi e partecipare a un'assemblea con tali modalità equivale a presenziare fisicamente alla suddetta assemblea.

Gli Amministratori possono agire solo in riunioni del Consiglio d'amministrazione debitamente convocate. Gli Amministratori non possono impegnare la Società con atti individuali, salvo in casi espressamente autorizzati mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare o agire validamente solo se alla riunione è presente o rappresentata almeno la maggioranza degli Amministratori o tanti Amministratori quanti stabiliti dal Consiglio.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea, deve riportare le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione. Le copie o estratti di tale verbale che devono essere prodotti in procedimenti giudiziari o di altra natura vengono regolarmente firmati dal Presidente dell'assemblea o da due Amministratori.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti degli Amministratori presenti o rappresentati. In caso di parità di voti a favore o contro una deliberazione, decide quello del Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni scritte, approvate e firmate da tutti gli Amministratori hanno lo stesso valore di quelle votate al Consiglio d'amministrazione; gli Amministratori possono esprimere la propria approvazione su tale deliberazione a mezzo lettera, telegramma, telex, telefax o qualunque altro mezzo di trasmissione. Tale approvazione è confermata per iscritto e tutti i documenti costituiscono la documentazione che attesta l'adozione di tali decisioni.

Art. 15. Poteri del Consiglio d'amministrazione

Al Consiglio d'amministrazione vengono conferiti ampi poteri decisionali e amministrativi per il perseguimento dello scopo sociale, conformemente alla politica d'investimento come stabilito dall'Articolo 18 del presente documento.

Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea generale degli Azionisti sono di competenza del Consiglio.

Art. 16. Firma della Società

Nei confronti di terzi, è regolarmente necessaria la firma congiunta di almeno due Amministratori o la firma singola o congiunta di almeno un funzionario della Società o di qualsivoglia altra persona a cui il Consiglio d'amministrazione abbia delegato tale facoltà.

Art. 17. Delega di Potere

Il Consiglio d'amministrazione della Società può delegare le proprie competenze in materia di gestione quotidiana e amministrazione della Società (incluso il diritto di agire in qualità di firmatario autorizzato per la Società) nonché i poteri di compiere qualsiasi operazione volta a promuovere la politica aziendale e lo scopo sociale a una o più persone fisiche o giuridiche, che possono essere scelte anche al di fuori dei membri del Consiglio, che hanno i poteri stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e, su autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, possono sottodelegare i suddetti poteri.

Il Consiglio può anche conferire mandati speciali a mezzo di procura notarile o scrittura privata.

Art. 18. Politiche d'investimento e restrizioni

Nel rispetto del principio di ripartizione del rischio, il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà di stabilire (i) le politiche d'investimento da applicare riguardo a ogni singolo Comparto, (ii) la strategia di copertura da utilizzare per classi di Azioni specifiche in Comparti particolari e (iii) le direttive per l'amministrazione e la gestione della Società, salvo restrizioni fissate dal Consiglio d'amministrazione conformemente alle normative e disposizioni.

Nel rispetto di tali restrizioni, il Consiglio d'amministrazione può decidere che gli investimenti siano fatti:

(i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o trattati in un Mercato Regolamentato (così come definito nel prospetto informativo della Società);

(ii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario trattati in un altro Mercato Regolamentato in uno Stato membro dell'Unione Europea che operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico;

(iii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi nel listino ufficiale della Borsa Valori in uno Stato non membro dell'Unione Europea o trattato in un altro Mercato Regolamentato in uno Stato non membro dell'Unione Europea che operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico in un qualsiasi altro paese situato in Europa occidentale od orientale, Asia, Oceania, nel continente americano o in Africa;

(iv) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione purché nei termini di emissione venga menzionata l'intenzione di richiedere l'ammissione, entro un anno dall'emissione, al listino ufficiale in uno dei Mercati Regolamentati, Borse Valori e Mercati Regolamentati che operino regolarmente, siano riconosciuti e aperti al pubblico di cui sopra;

(v) nel rispetto del principio di ripartizione del rischio, fino al 100% del patrimonio netto di ogni Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti locali, da uno Stato non membro dell'Unione Europea o da organismi pubblici internazionali (a cui aderiscano uno o più Stati membri dell'Unione Europea), a condizione che, ove la Società decidesse di avvalersi di tale disposizione, il Comparto in questione, contenga titoli di almeno sei emissioni diverse e che i titoli di ogni emissione non possano rappresentare più del 30% del patrimonio netto complessivo del suddetto Comparto;

(vi) in titoli dell'Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), autorizzati conformemente alla Direttiva del Consiglio CEE/85/611 (la "Direttiva OICVM") e successive modifiche e integrazioni, e/o altri organismi di investimento collettivo ai sensi del primo e del secondo paragrafo dell'Articolo 1(2) della Direttiva OICVM, qualora siano situati o meno in uno Stato membro dell'Unione Europea, a condizione che:

- tali altri OIC siano autorizzati secondo leggi che stabiliscono che essi siano soggetti a norme di vigilanza ritenute dagli Stati membri dell'OCSE e del GAFI equivalenti a quelle fissate dal diritto comunitario e che garantiscano un'adeguata cooperazione fra autorità di vigilanza;
- il livello di tutela garantita per gli investitori negli altri OIC equivalga a quello fornito agli investitori in un OICVM;
- l'attività dell'altro OIC sia riportata in relazioni con cadenza almeno semestrale e annuale;
- non più del 10% del patrimonio dell'OICVM o altro OIC può essere investito in aggregato in azioni o unità di altri OICVM o altri OIC;

Il Consiglio d'amministrazione può negare ad un Comparto la possibilità di investire in altri OICVM e/o OIC fino al 10% del suo patrimonio netto.

(vii) in depositi con istituti di credito che siano rimborsabili su richiesta o posseggano il diritto di essere ritirati e maturino in non più di 12 mesi, purché l'istituto di credito abbia sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o, se la sede legale si trovasse in uno Stato non membro, che sia soggetto alle norme prudenziali considerate dagli Stati membri dell'OCSE e del GAFI equivalenti a quelle fissate dal diritto comunitario;

(viii) in strumenti finanziari derivati, compresi strumenti con liquidazione in contanti (cash-settled), negoziati su un Mercato Regolamentato o mercati regolamentati di cui sopra, e/o strumenti finanziari derivati negoziati su mercati over-the-counter conformemente alle normative e disposizioni vigenti;

(ix) in altri valori, strumenti del mercato monetario, strumenti o altri patrimoni nel rispetto delle restrizioni come prescritto dal Consiglio d'amministrazione conformemente alle normative e disposizioni vigenti.

La Società ha la facoltà di utilizzare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati ai fini di un'efficiente gestione del portfolio e/o per tutelare patrimonio e commissioni.

Il Consiglio d'amministrazione, operando nell'interesse della Società, può decidere, nelle modalità descritte nella documentazione di vendita per le Azioni della Società, che (i) il patrimonio della Società o di un qualunque Comparto sia interamente o in parte co-gestito su base separata con altri patrimoni detenuti da altri investitori, compresi altri organismi di investimento collettivo e/o i relativi Comparti, o che (ii) il patrimonio di due o più Comparti sia interamente o parzialmente co-gestito fra loro su base separata o combinata.

Art. 19. Conflitto d'interessi

Nessun contratto e transazione di altra natura fra la Società e qualunque altra Società o azienda deve essere pregiudicato o invalidato dal fatto che uno o più Amministratori o funzionari della Società abbiano interessi in un'altra Società o azienda, o siano Amministratori, soci, funzionari o dipendenti della suddetta altra Società o azienda. Agli Amministratori o funzionari della Società che operano come Amministratori, funzionari o dipendenti di una qualunque altra Società o azienda con la quale la Società stipula contratti o altrimenti intraprende attività commerciali non deve essere negata, a causa della suddetta affiliazione con tale altra Società o azienda, la facoltà di esprimersi, votare o intervenire su una qualunque questione relativamente a tali contratti o altra attività.

Qualora in una transazione della Società, un Amministratore o un funzionario della Società abbia un interesse opposto agli interessi della Società stessa, il suddetto Amministratore o funzionario deve informarne il Consiglio d'amministrazione e non potrà intervenire o votare su tale transazione. La suddetta transazione e il suddetto interesse dell'Amministratore o del funzionario saranno trattati in occasione della successiva Assemblea generale degli Azionisti.

Il termine «interesse opposto», impiegato sopra, non include rapporti con o senza interessi in qualsiasi questione, posizione o transazione relativa a Società affiliate o associate del Gruppo GENERALI, o qualsivoglia altra persona, Società o ente di volta in volta stabiliti dal Consiglio d'amministrazione a propria discrezione.

Art. 20. Risarcimento degli Amministratori

La Società può risarcire ogni Amministratore o funzionario nonché i suoi eredi, esecutori testamentari e gestori patrimoniali, per le spese ragionevolmente sostenute in relazione ad azioni e procedimenti in cui sia rimasto coinvolto nell'esercizio della sua funzione di Amministratore o funzionario della Società o, a richiesta di quest'ultimo, di un'altra società di cui la Società sia azionista o creditrice e dalla quale non abbia diritto ad un risarcimento, salvo i casi in cui in detta azione o procedimento egli sia stato dichiarato responsabile di grave negligenza o dolo; in caso di conciliazione, il risarcimento sarà concesso solo per questioni rientranti nell'accordo di conciliazione in relazione alle quali il consulente legale della Società ritenga che la persona da risarcire non abbia commesso alcuna violazione. Il summenzionato diritto al risarcimento non esclude altri diritti eventualmente spettanti.

Art. 21. Sindaci

I dati contabili contenuti nella relazione annuale della Società sono esaminati da un sindaco ("réviseur d'entreprises agréé") nominato dall'Assemblea generale degli Azionisti e retribuito dalla Società.

Il Sindaco è incaricato di assolvere a tutti i compiti previsti dalla Legge 2002.

Titolo IV. – Assemblea Generale – Esercizio finanziario - Distribuzioni

Art. 22. Assemblea Generale degli Azionisti della Società

L'Assemblea Generale degli Azionisti della Società rappresenta l'insieme degli azionisti della Società. Le deliberazioni sono vincolanti per tutti gli Azionisti indipendentemente dalla Classe delle Azioni possedute da ciascuno. Essa dispone dei più ampi poteri per deliberare, eseguire e ratificare tutti gli atti relativi all'operato della Società.

L'Assemblea generale degli Azionisti si riunisce su convocazione del Consiglio d'amministrazione.

Può anche essere convocata su iniziativa degli Azionisti che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea generale annuale avrà luogo in Lussemburgo conformemente alla legislazione lussemburghese in un luogo specificato nell'avviso di convocazione, l'ultimo martedì del mese di aprile alle ore 10:00.

Se tale giorno è un giorno festivo o una festività nazionale in Lussemburgo, l'Assemblea generale annuale si terrà il giorno lavorativo successivo.

Le altre assemblee degli azionisti possono essere tenute in un altro luogo o in un'altra data come specificato nel relativo avviso di convocazione.

Gli Azionisti si riuniscono su convocazione del Consiglio d'amministrazione da effettuarsi con un preavviso di almeno otto giorni prima dell'assemblea mediante invio all'indirizzo di ogni Azionista riportato nel Registro degli Azionisti o ad un altro indirizzo indicato dall'Azionista stesso, di un avviso di convocazione recante l'ordine del giorno.

Non è necessario giustificare in assemblea l'invio di tale avviso agli Azionisti registrati. Al Consiglio d'amministrazione spetta la preparazione dell'ordine del giorno salvo il caso in cui l'assemblea sia convocata su richiesta scritta degli Azionisti, nel qual caso il Consiglio d'amministrazione può eventualmente preparare un ordine del giorno integrativo.

Se sono state emesse azioni al portatore la convocazione sarà pubblicata anche nel «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» del Lussemburgo, in uno o più giornali lussemburghesi o in altri giornali stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Se le azioni sono nominative e non vengono fatte pubblicazioni, le notifiche agli azionisti possono essere inviate solo a mezzo lettera raccomandata.

Qualora tutti gli Azionisti siano presenti o rappresentati e ritengano di essere stati debitamente convocati e informati sull'ordine del giorno, l'Assemblea generale può aver luogo senza avviso di convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione può stabilire tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli Azionisti per poter partecipare alle assemblee degli azionisti.

Le questioni trattate alle assemblee degli azionisti devono limitarsi a quelle presenti nell'ordine del giorno (che deve comprendere tutto quanto previsto dalla legge) e gli imprevisti su tali questioni. Ogni azione di una qualunque classe da diritto a un voto, conformemente alla legislazione lussemburghese e al presente Statuto.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare alle Assemblee degli Azionisti conferendo procura a un'altra persona per lettera, o a mezzo cablogramma, telegramma, telex o telefax, tale persona non deve necessariamente essere un Azionista e potrebbe essere un Amministratore della Società.

Salvo altrimenti previsto a norma di legge o del presente Statuto, le delibere di un'Assemblea degli Azionisti saranno approvate a semplice maggioranza dei presenti o rappresentati.

Art. 23. Assemblea Generale degli Azionisti di una Classe o di Classi di Azioni

Gli Azionisti della classe o classi emesse in relazione ad un Comparto possono tenere, in qualunque momento, assemblee generali per decidere su questioni relative esclusivamente a tale Comparto.

Inoltre, gli Azionisti di una qualunque classe di Azioni possono tenere, in qualunque momento, assemblee generali per decidere su questioni relative esclusivamente a tale Classe.

Le disposizioni dell'Articolo 22, comma 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11 sono valide in tali assemblee generali.

Ogni azione di una qualunque Classe da diritto a un voto, conformemente alla legislazione lussemburghese e al presente Statuto.

Gli Azionisti possono agire di persona o farsi rappresentare alle Assemblee degli Azionisti conferendo procura a un'altra persona per lettera, o a mezzo cablogramma, telegramma, telex o telefax, tale persona non deve necessariamente essere un Azionista e potrebbe essere un Amministratore della Società.

Salvo altrimenti previsto a norma di legge o del presente Statuto, le delibere di un'Assemblea generale degli Azionisti di un Comparto o di una classe di azioni saranno approvate a semplice maggioranza dei presenti o rappresentati.

Qualsiasi delibera dell'Assemblea generale degli Azionisti della Società, relativa ai diritti di chi possiede azioni di una classe rispetto a chi possiede azioni di una qualsiasi altra classe o classi devono essere soggetti a delibera dell'Assemblea generale degli Azionisti di tale classe o classi conformemente all'Articolo 68 della

legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24. Cancellazione, Divisione e Fusione di Comparti

Qualora per qualsiasi motivo le attività nette totali in un Comparto o le attività nette in una classe di azioni all'interno di un Comparto siano diminuite o non abbiano raggiunto l'importo fissato dal Consiglio d'amministrazione come soglia minima per tale Comparto, o classe di azioni, per essere gestito in modo economicamente efficiente o in caso di sostanziale mutamento della situazione politica, economica o monetaria o per ragioni di razionalizzazione economica, il Consiglio d'amministrazione può deliberare il riscatto di tutte le azioni della classe o classi interessate al valore patrimoniale netto per azione (tenuto conto della deduzione delle spese effettive di realizzazione degli investimenti e delle spese di attuazione) calcolate dalla data di valutazione a decorrere dalla quale la decisione sarà effettiva. La Società invierà una notifica ai detentori della classe o classi di azioni prima della data di decorrenza del riscatto coatto che riporterà le ragioni e la procedura delle operazioni di riscatto: gli azionisti registrati hanno diritto a notifica scritta; la Società informerà i detentori di azioni al portatore tramite pubblicazione di una convocazione sui giornali stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Salvo diversa delibera negli interessi degli Azionisti o al fine di tutelarne la parità di trattamento, gli Azionisti del Comparto interessato potranno comunque continuare a richiedere il riscatto o la conversione delle proprie azioni senza addebito (tenuto conto della deduzione delle spese effettive di realizzazione degli investimenti e delle spese di attuazione) prima della data di decorrenza del riscatto coatto.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio d'amministrazione dal precedente paragrafo, l'Assemblea generale degli Azionisti di una o tutte le classi di azioni emesse in un Comparto può, su proposta del Consiglio d'amministrazione, riscattare tutte le azioni della classe o classi interessate e rimborsare gli azionisti il valore patrimoniale netto delle proprie azioni (tenuto conto della deduzione delle spese effettive di realizzazione degli investimenti e delle spese di attuazione) calcolate dalla data di valutazione a decorrere dalla quale la decisione sarà effettiva. Tale Assemblea generale degli azionisti non richiede il raggiungimento del numero legale e delibera a maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati.

I patrimoni non distribuiti ai beneficiari a seguito del riscatto saranno depositati presso la Banca Depositaria per un periodo di sei mesi successivo alla chiusura della procedura; al termine di tale periodo, i patrimoni saranno depositati presso la Caisse de Consignations per conto dei rispettivi beneficiari. Tutte le azioni riscattate saranno annullate.

Conformemente a quanto riportato nel primo paragrafo del presente Articolo, il Consiglio d'amministrazione potrà deliberare il conferimento del patrimonio di un Comparto a quello di un altro Comparto esistente all'interno della Società o ad un altro Organismo di investimento collettivo che sia un organismo di investimento collettivo lussemburghese, in valori mobiliari a un altro Comparto all'interno di tale organismo di investimento collettivo (il "nuovo Comparto") e la riorganizzazione delle Azioni della classe o classi interessate come azioni di un'altra classe (in seguito a frazionamento o fusione, se necessario, e il pagamento della somma corrispondente a ogni frazione di azione agli Azionisti). Detta comunicazione dovrà essere effettuata secondo le stesse modalità indicate nel primo paragrafo del presente Articolo (e, inoltre, l'avviso conterrà informazioni relative al nuovo Comparto), un mese prima della data di decorrenza della fusione al fine di consentire agli Azionisti di richiedere il riscatto o la conversione delle proprie azioni, senza addebito, durante tale periodo.

Al verificarsi di circostanze analoghe a quelle del presente Articolo, il Consiglio d'amministrazione può eventualmente deliberare la riorganizzazione di un Comparto o classe di Azioni tramite divisioni in due o più Comparti o classi. Tale comunicazione dovrà essere effettuata secondo le stesse modalità precedentemente indicate (e, inoltre, l'avviso conterrà informazioni sui due o più nuovi Comparti) un mese prima della data di decorrenza della fusione, al fine di consentire agli Azionisti di richiedere il riscatto o la conversione delle proprie azioni senza addebito durante tale periodo.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio d'amministrazione dal precedente paragrafo, una fusione di Comparti all'interno della Società può essere deliberata da un'Assemblea generale degli azionisti della classe o classi di azioni emesse nel Comparto che non richiede il raggiungimento del numero legale e che delibererà su tale fusione a maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati.

Il conferimento degli attivi e dei passivi distribuibili a un Comparto a un altro Organismo di investimento collettivo di cui al paragrafo cinque del presente Articolo o a un altro Comparto all'interno di tale altro Organismo di investimento collettivo richiede delibera degli Azionisti della classe o classi di azioni emesse nel Comparto interessato soggetta al raggiungimento della soglia del 50% del numero legale delle azioni in emissione e adottata ai 2/3 della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate in tale assemblea, salvo quando la fusione deve essere attuata con un Organismo di investimento collettivo lussemburghese di tipo contrattuale («fonds commun de placement») o un Organismo di investimento collettivo con sede all'estero, nel qual caso la delibera risulterà vincolante solo per gli Azionisti che hanno votato a favore della fusione.

Art. 25. Esercizio contabile

L'esercizio contabile della Società inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 26. Ripartizioni

L'Assemblea generale degli azionisti della classe o classi emesse in un Comparto stabilisce, su indicazione del Consiglio d'amministrazione, nel rispetto della normativa, la distribuzione dei risultati di tale Comparto, e po' di volta in volta dichiarare o, autorizzare il Consiglio d'amministrazione a dichiarare, le distribuzioni.

Per ogni Classe o Classi di azioni che hanno diritto alle distribuzioni, il consiglio d'amministrazione può decidere di versare dividendi interinali conformemente alle disposizioni di legge.

Il versamento dei dividendi ai detentori di azioni nominative avverrà all'indirizzo indicato nel Registro degli azionisti. Per i detentori di azioni al portatore, il versamento avverrà previa presentazione della relativa cedola al rappresentante o ai rappresentanti designati a tal scopo dalla Società.

I dividendi fissati verranno versati nelle valute, nel luogo e alla data stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare la distribuzione di dividendi in azioni al posto di dividendi in contanti nei termini stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla dichiarazione saranno dichiarati persi e restituiti al Comparto della Classe o Classi di azioni interessate.

Non saranno versati interessi su dividendi dichiarati dalla Società e da questa tenuti a disposizione dei relativi beneficiari.

Titolo V. – Disposizioni finali

Art. 27. Banca Depositaria

La Società deve concludere un contratto di custodia con una banca o con un istituto di risparmio che soddisfi i requisiti della legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario (la "Banca Depositaria"). Tutti i titoli e le liquidità della Società dovranno essere custoditi dalla Banca Depositaria o su ordine della Banca Depositaria, la quale è legalmente responsabile nei confronti della Società e degli Azionisti. La Banca Depositaria ha il dovere di adempiere a tutti i compiti e le responsabilità in ottemperanza alla Legge 2002.

Se la Banca Depositaria desidera recedere dal contratto, il Consiglio di amministrazione dovrà adoprarsi al fine di trovare una nuova società che funga da Banca Depositaria, provvedendo poi a conferirle il relativo incarico. Gli Amministratori possono revocare la nomina della Banca Depositaria, ma non la possono sollevare dal suo incarico sino alla nomina di una nuova Banca Depositaria che assuma le funzioni stabilite dal presente articolo.

Art. 28. Scioglimento della Società

Lo scioglimento della Società può verificarsi in qualsiasi momento mediante delibera dell'assemblea generale degli Azionisti nel rispetto del numero legale e della maggioranza dei voti previsti dall'Articolo 30 del presente Statuto.

Ogniquale volta il capitale sociale scenda sotto la soglia dei due terzi del capitale minimo prevista dall'Articolo 5 del presente Statuto, la questione dello scioglimento della Società deve essere riportata all'Assemblea generale dal Consiglio d'amministrazione. L'Assemblea generale, per la quale non è previsto numero legale, decide a maggioranza semplice dei voti del capitale rappresentato all'assemblea.

La questione dello scioglimento della Società deve inoltre essere riportata all'Assemblea generale ogniqualvolta il capitale sociale scenda sotto la soglia di un quarto del capitale minimo prevista dall'Articolo 5 del presente Statuto, in tale circostanza, l'Assemblea generale, per la quale non è previsto numero legale, si riunisce e lo scioglimento può essere deciso dagli Azionisti che possiedono un quarto dei voti del capitale rappresentato all'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata in modo che si riunisca entro un periodo di tempo di quaranta giorni dall'accertamento che il patrimonio netto della Società è sceso sotto la soglia dei due terzi o di un quarto del minimo legale, a seconda dei casi.

Art. 29. Liquidazione

La liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori, che possono essere persone fisiche o giuridiche, designati dall'Assemblea generale degli Azionisti che definirà le loro competenze e i loro compensi.

Art. 30. Emendamenti allo Statuto

Gli articoli del presente Statuto possono essere emendati dall'Assemblea generale degli Azionisti nel rispetto del numero legale e della maggioranza dei voti previsti dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 31. Normativa vigente

Tutte le questioni non disciplinate dal presente Statuto, verranno stabilite ai sensi della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e della Legge 2002 e successive modifiche e integrazioni.